

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

- 5 FEB. 2015

N° 2657 / 2.6

CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA
IX° LEGISLATURA

Proj. Leg. N. 403

PROPOSTA DI LEGGE

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale")

Mario Manneschi

(MANNESCHI)

Spinelli

(SPINELLI)

Ivan Ferrucci

(IVAN FERRUCCI)

PROPOSTA DI LEGGE

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale")

PREAMBOLO

Art. 1 – Modifica dell'art. 1 della l.r. 74/2004

Art. 2 – Modifica dell'art. 3 della l.r. 74/2004

Art. 3 – Modifica della rubrica della sezione IV del capo I della l.r. 74/2004

Art. 4 – Modifica dell'art. 5 della l.r. 74/2004

Art. 5 – Modifica dell'art. 6 della l.r. 74/2004

Art. 6 – Modifica dell'art. 7 della l.r. 74/2004

Art. 7 – Modifica dell'art. 8 della l.r. 74/2004

Art. 8 – Modifica dell'art. 11 della l.r. 74/2004

Art. 9 – Modifica dell'art. 14 della l.r. 74/2004

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 122 della Costituzione;

Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione);

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo);

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge di stabilità 2015");

Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale");

Vista la legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale);

Considerato quanto segue:

- 1) la l.r. 74/2004, in applicazione delle fattispecie di incandidabilità stabilite dallo Stato, cita le norme statali in materia il cui richiamo necessita una riformulazione puntuale in considerazione dei recenti interventi normativi;
- 2) l'articolo 2 dell'allegato 4 del d.lgvo. 104/2010 ha ridotto da quindici ad otto giorni dalle elezioni l'affissione del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni;
- 3) il comma 501 dell'articolo 1 della legge 190/2014, modificando il comma 1 dell'articolo 5 della legge 165/2004, ha disposto che «le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio»;
- 4) in seguito all'introduzione del voto di preferenza all'interno della recente legge elettorale regionale è opportuno modificare i limiti di spesa per la campagna elettorale dei candidati e dei gruppi di liste adeguandoli a quelli previsti dalla normativa nazionale (l. 43/1995).

approva la presente legge

Art. 1

(Modifica dell'articolo 1 della l.r. 74/2004)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale") sono aggiunte le seguenti parole: "per una data non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio come previsto dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione)".
2. Nel comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 74/2004, dopo le parole "stabilisce il numero" sono aggiunte le parole "minimo e".

Art. 2

(Modifica dell'articolo 3 della l.r. 74/2004)

1. Nel secondo periodo della lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 74/2004 sono soppresse le seguenti parole: "previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), e dal" e dopo la parola "condizioni" sono aggiunte le parole "di cui al".

Art. 3

(Modifica della rubrica della sezione IV del capo I della l.r. 74/2004)

1. Nella rubrica della sezione IV del capo I della l.r. 74/2004 la parola "provinciali" è sostituita dalla parola "circostrizionale".

Art. 4

(Modifica dell'articolo 5 della l.r. 74/2004)

1. Nel numero 1 della lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 74/2004 sono soppresse le seguenti parole: "previste dall'articolo 15, comma 1, della l. 55/1990, ovvero".
2. Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 sono soppresse le seguenti parole "ricompreso fra il massimo e il" e la parola "un" è sostituita dalla parola "il".

Art. 5

(Modifica dell'articolo 6 della l.r. 74/2004)

1. Nella lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 74/2004 la parola "provinciali" è sostituita dalla parola "circostrizionali".

Art. 6

(Modifica dell'articolo 7 della l.r. 74/2004)

1. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 74/2004 le parole "il quindicesimo" sono sostituite dalle parole "l'ottavo".

Art. 7

(Modifica dell'articolo 8 della l.r. 74/2004)

1. Nella lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 74/2004 sono soppresse le parole "e il simbolo".
2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 8 è soppressa.

Art. 8

(Modifica dell'articolo 11 della l.r. 74/2004)

1. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 74/2004 le parole "delle coalizioni e di ciascun gruppo di liste" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascun gruppo di liste e delle coalizioni".
2. Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 74/2004 le parole "ai gruppi e alle coalizioni" sono sostituite dalle seguenti: "alle coalizioni e ai gruppi di".

Art. 9

(Modifica dell'articolo 14 della l.r. 74/2004)

1. I primi due commi dell'articolo 14 della l.r. 74/2004 sono sostituiti dai seguenti:

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato circostrizionale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a euro 38.802,85, incrementata di

una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati regionali il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 38.802,85.

2. Per i candidati circoscrizionali che si candidano in più circoscrizioni le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle circoscrizioni in cui è presentata la candidatura aumentato del dieci per cento; per i candidati regionali che si candidano anche in una o due circoscrizioni le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle circoscrizioni in cui è presentata la candidatura.

2. Al comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 74/2004 le parole: "1,2 euro" sono sostituite dalle parole: "1 euro".
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 74/2004 è inserito il seguente:
"5 bis Le spese di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale per il ballottaggio non possono superare un ulteriore importo pari a quello previsto dal comma 5."

RELAZIONE

La legge regionale 74/2014, recante norme sul procedimento elettorale, è stata di recente oggetto di una profonda revisione ad opera della legge regionale 79/2014, onde adeguarla alla nuova legge elettorale propriamente detta, la n. 51/2014.

Medio tempore sono state tuttavia approvate talune disposizioni nazionali: il comma 501 dell'articolo 1 della legge 190/2014, ad esempio, modificando il comma 1 dell'articolo 5 della legge 165/2004, ha disposto che «*le elezioni dei nuovi Consigli (regionali n.d.r.) hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio*». L'articolo 2 dell'allegato 4 del d.lgvo. 104/2010 ha ridotto da quindici ad otto giorni dalle elezioni il termine per l'affissione del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni.

Il richiamo al dlgs 235/2012, in tema di incandidabilità, risulta assorbente di ogni altro richiamo, compreso quello alla legge 55/1990.

Sono emersi taluni refusi, a livello spurio, nell'ambito dell'aggiornamento lessicale della legge.

Gli attuali limiti di spesa relativi alla campagna elettorale dei singoli candidati e dei gruppi di liste previsti dall'articolo 14 della l.r. 74/2004 rispondono all'impostazione della precedente normativa elettorale incentrata sulle "liste bloccate". In seguito all'entrata in vigore della l.r. 51/2014 che ha reintrodotto il voto di preferenza appare opportuno modificare tali limiti in modo da renderli coerenti con la normativa vigente. In particolare si prevede di mutuare i limiti di spesa da quelli previsti dalla normativa nazionale (art. 5, l. 43/1995 "Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario", come adeguato dall'art. 1 del D.M. 1° marzo 2010).

Per i gruppi di liste, ovvero per i movimenti o partiti, si propone di ridurre l'importo complessivo ad 1 euro (nella legge vigente è stabilito nella misura di 1,2 euro) moltiplicato per il numero totale degli elettori residenti nelle circoscrizioni nelle quali detti gruppi di liste si sono presentati.

Per i candidati circoscrizionali si propone di modificare l'attuale limite prevedendo che esso sia dato dalla cifra fissa pari a euro 38.802,85 incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0.0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati regionali il limite proposto è pari ad euro 38.802,85.

Per coloro che si candidano in più circoscrizioni si propone che le spese non possano superare l'importo più alto consentito per una delle circoscrizioni in cui è presentata la candidatura aumentato del dieci per cento, mentre per i candidati regionali che si candidano anche in una o due circoscrizioni si propone che le spese non possano comunque superare l'importo più alto consentito per una delle circoscrizioni in cui è presentata la candidatura (in tal caso il limite proposto risulta essere più basso rispetto a quello previsto dalla normativa nazionale).